

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE EMILIA-ROMAGNA

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il regolamento del Collegio Regionale Guide Alpine Emilia-Romagna dà attuazione alla legge 2 Gennaio 1989, n. 6 (*“Ordinamento della professione di guida alpina” e successive modificazioni*) e alla legge Regionale 1 febbraio 1994, n. 3 (*Ordinamento della professione di guida alpina*).

Articolo 2 Collegio Regionale – Funzioni e composizione

1. Il Collegio Regionale delle Guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida dell’Emilia-Romagna costituisce l’organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione.

2. La vigilanza sul Collegio Regionale delle Guide, nonché l’approvazione dei regolamenti da esso adottati, spettano alla Giunta Regionale.

3. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le Guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della Regione, nonché le Guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità residenti nella Regione.

4. Sono Organi del Collegio Regionale delle Guide alpine:

- a) l’Assemblea;
- b) il Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) la Commissione Tecnica;
- f) il Revisore dei conti.

Articolo 3 Albo professionale

1. L’esercizio stabile in Emilia-Romagna della professione di Guida Alpina, nei due gradi di aspirante Guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all’iscrizione all’albo Regionale.

2. Il Collegio Regionale cura la tenuta dell’albo sotto la vigilanza della Giunta Regionale.

3. Ai fini dell’iscrizione all’albo, i soggetti interessati procedono con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare il possesso dei requisiti di legge.

4. Le Guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti Guide iscritte nell’Albo di un’altra Regione o Provincia autonoma, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare il trasferimento dell’iscrizione nell’albo professionale della Regione Emilia-

Romagna al Collegio, il quale procede all'iscrizione previa verifica dei requisiti di legge.

5. Le Guide alpine - maestri di alpinismo iscritti in albi di altre Regioni o Province autonome, che svolgono temporaneamente l'attività di insegnamento presso Scuole di alpinismo o di sci alpinismo dell'Emilia-Romagna, possono richiedere l'aggregazione temporanea all'albo Regionale conservando l'iscrizione nell'albo. Il Collegio dispone l'aggregazione temporanea previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti di legge e provvede a cancellare dall'albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro albo Regionale.

6. Il Collegio Regionale verifica il possesso dei requisiti di legge ai fini dell'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile, da parte di Guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti Guide provenienti da Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia o dall'estero, e non iscritti in Albi professionali italiani.

Articolo 4

Codice deontologico

1. Le Guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti Guide alpine iscritti nell'albo professionale sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza conformemente alle norme di deontologia professionale fissate, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a) della legge n.6 del 1989, dal Collegio nazionale e allegato al presente regolamento quale parte integrante .

CAPO II ORGANI

Articolo 5 Assemblea

1. L'Assemblea del Collegio Regionale è formata da tutti i membri del Collegio medesimo.
2. L'Assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
3. Spetta alla Assemblea del Collegio Regionale:
 - a) eleggere il direttivo;
 - b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal direttivo;
 - c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.
4. L'Assemblea è convocata per iscritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. E' ammessa la convocazione per via telematica.
5. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei membri.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio.

Articolo 6 Direttivo

1. Il Direttivo del Collegio Regionale dura in carica 4 anni, è composto da 5 membri ed è eletto dall'Assemblea tra rappresentanti scelti per almeno tre quarti fra le Guide alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.

2. Le elezioni del direttivo sono indette dal direttivo uscente, al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime, previa approvazione da parte della Giunta Regionale.
3. L'elezione del direttivo avviene sulla base di una lista in cui sono indicati i nominativi dei componenti del Collegio che hanno proposto la propria candidatura e alla quale ogni votante può aggiungere il nominativo di altri componenti del Collegio. I voti espressi da ogni votante non possono superare il numero di 5. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, fatta salva la riserva di posti a favore delle Guide Alpine-maestri di Alpinismo di cui al comma 1. In caso di parità si procede al ballottaggio.
4. I singoli componenti del direttivo sono sostituiti in caso di dimissioni, di decesso o assenza ingiustificata per tre volte consecutive, dai primi esclusi. I nuovi componenti durano in carica fino alla scadenza del direttivo.
5. Il direttivo è convocato per iscritto almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; in casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telematico, almeno 24 ore prima.
6. Le sedute del Direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei membri.
7. Le deliberazioni del direttivo sono adottate con il parere favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Il Direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il Presidente del Collegio Regionale ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

Articolo 7

Funzioni del direttivo

1. Il direttivo del Collegio svolge le seguenti funzioni:
 - a) tenuta degli albi professionali, comprensiva delle operazioni necessarie all'iscrizione e al rinnovo dell'iscrizione;
 - b) vigilanza sul rispetto, da parte dei componenti del Collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - c) tenuta dei rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di Guide alpine di altri Paesi;
 - d) rilascio di parere, ove richiesto, alla Regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione nonché l'attività delle Guide;
 - e) collaborazione con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
 - f) collaborazione, su richiesta della Regione, per i corsi regionali di abilitazione;
 - g) contributo alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
 - h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
 - i) elaborazione di proposte alla Regione in merito alla composizione della commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Guida Alpina nonché della rispettiva sottocommissione tecnica.
2. Il direttivo svolge inoltre ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legislazione nazionale e Regionale.

Articolo 8
Presidente del Collegio Regionale e Vice Presidente

1. Il Presidente del Collegio Regionale è eletto dal direttivo, che lo sceglie fra gli iscritti nell'albo delle Guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
2. Il Presidente resta in carica per la durata del direttivo.
3. Il Presidente ha funzione di legale rappresentante del Collegio ed ogni altra funzione ad esso attribuita dal direttivo.
4. Il direttivo elegge un Vice Presidente del Collegio, scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle Guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza. A lui il Presidente può delegare il compimento di atti singoli o relativi a settori di gestione. Il Vice Presidente resta in carica per la durata del direttivo.

Articolo 9
Commissione tecnica

1. Il Direttivo nomina una commissione tecnica che collabora all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9 della legge n. 6 del 1989.
2. La commissione tecnica è composta dagli istruttori iscritti al Collegio e dal Presidente del Collegio. La commissione nomina al suo interno il rappresentante tecnico regionale che partecipa alla commissione tecnica nazionale.

Articolo 10
Revisore dei conti

1. Il bilancio del Collegio è certificato da un Revisore dei conti che affianca il direttivo.
2. In applicazione dell'articolo 8, comma 3, della legge Regionale n. 3 del 1994, il Revisore è nominato dalla Giunta Regionale e ha funzioni di controllo sulla contabilità del Collegio.
3. Il revisore certifica il bilancio annuale prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea e ha il potere di segnalare situazioni di particolare gravità alla Regione.
4. La durata della carica del Revisore segue quella del direttivo.
5. I relativi oneri sono a carico del bilancio del Collegio.

CAPO III
NORME FINALI

Articolo 11
Guide emerite

1 Le Guide alpine e gli aspiranti Guide alpine residenti in Emilia-Romagna che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità fanno parte di diritto del Collegio e vengono iscritte in un elenco speciale tenuto dal Direttivo; quelle che abbiano svolto almeno per 25 anni l'attività professionale sono iscritte con la qualifica di "Emerita".

Articolo 12

Contabilità e amministrazione

1. Per ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, il direttivo predispone un bilancio di previsione e un bilancio consuntivo. I bilanci sono approvati dall'Assemblea.
2. Il direttivo determina le modalità per la gestione economica e finanziaria dei fondi del Collegio e per la tenuta dei documenti contabili.

Art. 13

Procedimenti e sanzioni disciplinari

1. Qualora il Collegio venga a conoscenza di fatti che possono essere suscettibili di dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli iscritti all'albo professionale, il Presidente assume informazioni preliminari.
2. Il Direttivo, su rapporto del Presidente, decide se vi sia motivo per dar luogo al giudizio disciplinare e, in caso affermativo, il Presidente provvede a contestare per iscritto gli addebiti, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni.
3. Prima dell'adozione del provvedimento finale, il Direttivo deve ascoltare il soggetto interessato dal procedimento disciplinare, qualora questi ne faccia richiesta.
4. La sospensione o la cancellazione dall'albo possono essere eseguite d'ufficio nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione. La sospensione può inoltre essere disposta ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. La cancellazione ha sempre luogo qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione all'albo.
5. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio è ammesso ricorso, che va presentato al direttivo del Collegio nazionale entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
7. Il rifiuto del pagamento del contributo di iscrizione previsto dalla legge dello Stato dà luogo a giudizio disciplinare.